



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

**Disegno di legge concernente:
“Legge Forestale della Regione Autonoma della Sardegna”**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Finalità	5
Art. 3 Funzioni.....	5
Art. 4 Definizioni di bosco e delle aree assimilate	7
TITOLO II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE	9
Capo I Strumenti per la pianificazione e la programmazione	9
Art. 5 La pianificazione forestale	9
Art. 6 Il Piano Forestale Ambientale Regionale (P FAR).....	9
Art. 7 Il Piano Forestale Territoriale di Distretto (PFTD).....	11
Art. 8 Il Piano Forestale Particolareggiato (PFP)	11
Art. 9 La pianificazione, gestione e attività nei siti della rete Natura 2000	12
Art. 10 Viabilità forestale	13
Art. 11 Programmazione forestale	13
Art. 12 Consulta Regionale per le Politiche Forestali	14
Capo II - Conoscenza, monitoraggio delle risorse forestali	16
Art. 13 Il Sistema informativo forestale.....	16
Art. 14 Cartografia e inventario forestale della Sardegna	16
TITOLO III - GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE	17
Art. 15 Definizione di patrimonio forestale pubblico	17
Art. 16 Patrimonio forestale della Regione	17
Art. 17 Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea.....	18
Art. 18 Affidamento di beni	18
Art. 19 Trasformazione del bosco	19
Art. 20 Vincolo idrogeologico	20
Art. 21 Interventi compensativi	20



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

TITOLO IV - PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 22

Art. 22	Prevenzione degli incendi boschivi	22
Art. 23	Piano regionale Antincendi (PRAI)	22
Art. 24	Prescrizioni antincendi, divieti e sanzioni	23
Art. 25	Sistema regionale antincendi.....	25

TITOLO V - PROMOZIONE DELL'ECONOMIA E DELLA RICERCA FORESTALE 26

Capo I - Associazionismo, filiere forestali e infrastrutture territoriali 26

Art. 26	Albo delle imprese forestali	26
Art. 27	Forme associative di gestione	26
Art. 28	Promozione delle attività selviculturali.....	27
Art. 29	Certificazione Forestale	28
Art. 30	Valorizzazione della filiera di produzioni legnose	28
Art. 31	Valorizzazione della filiera foresta-sughero.....	29
Art. 32	Valorizzazione delle filiere foresta-prodotti non legnosi e delle risorse silvo-pastorali	30
Art. 33	Vivaistica forestale -	30
Art. 34	Promozione della ricerca forestale, trasferimento tecnologico ed assistenza tecnica.....	33

TITOLO VI - AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FoReSTAS) 34

Art. 35	Istituzione dell'Agenzia FoReSTAS	34
Art. 36	Ambiti di intervento.....	35
Art. 37	Funzioni dell'Agenzia	36
Art. 38	Programma delle attività	38
Art. 39	Sistema contabile.....	39
Art. 40	Indirizzo e controllo	39
Art. 41	Organi dell'Agenzia	40
Art. 42	Amministratore Unico.....	40
Art. 43	Revoca dell'Amministratore Unico	41
Art. 44	Comitato Territoriale	42
Art. 45	Il collegio dei revisori.	43
Art. 46	Struttura organizzativa dell'Agenzia	43
Art. 47	Il Direttore Generale	44
Art. 48	Personale dell'Agenzia	46
Art. 49	Regime contrattuale del personale dell'Agenzia	46
Art. 50	Assunzioni	47
Art. 51	Svolgimento di attività con specifica qualificazione o specializzazione.....	47
Art. 52	Risorse per la contrattazione	47
Art. 53	Patrimonio dell'Agenzia	48



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

48

Art. 54	Norma finanziaria	48
Art. 55	Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie	49
Art. 56	Entrata in vigore.....	49



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. La Regione riconosce il rilevante apporto del sistema forestale pubblico e privato per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna nonché per una corretta gestione del territorio orientato alla tutela dell'ambiente.
2. La Regione riconosce altresì l'interesse pubblico della gestione forestale condotta secondo criteri di sostenibilità ambientale ai fini della corretta conduzione delle attività selviculturali orientate a favorire la capacità di resilienza del sistema bosco.
3. La presente legge, in armonia con le norme dell'Unione europea e gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale in tema di gestione forestale sostenibile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto Speciale, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica:
 - a) disciplina la gestione sostenibile delle attività forestali pubbliche e private per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future;
 - b) disciplina gli strumenti di pianificazione e programmazione;
 - c) fornisce indirizzi in riferimento alla cura e alla manutenzione del territorio regionale in un ottica di incentivazione della sostenibilità ambientale del sistema forestale e silvo-pastorale;
 - d) disciplina e semplifica il sistema autorizzatorio relativo al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
 - e) disciplina la materia degli incendi boschivi;
 - f) provvede al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Ente Foreste della Sardegna attraverso l'istituzione dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) di cui all'articolo 35, d'ora in poi denominata Agenzia.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art. 2 Finalità

1. La finalità della presente legge è la tutela della complessità e della multifunzionalità del sistema forestale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) la protezione e cura del bosco quale bene irrinunciabile;
 - b) la gestione sostenibile del bosco per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future;
 - c) la salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi;
 - d) la tutela idrogeologica del territorio e la difesa del suolo;
 - e) la tutela e l'incremento della biodiversità, la protezione del paesaggio e dell'ambiente;
 - f) la valorizzazione e l'incremento delle filiere forestali e silvo-pastorali connesse alla gestione dei boschi e dell'uso delle biomasse forestali ai fini della produzione di energia;
 - g) lo sviluppo del turismo e delle attività ricreative;
 - h) il sostegno all'economia forestale con particolare riferimento allo sviluppo rurale e montano;
 - i) la mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici ed il contrasto ai processi di desertificazione;
 - j) la promozione della cultura forestale, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
 - k) la conoscenza degli ecosistemi forestali attraverso la ricerca, il monitoraggio e l'inventario;
 - l) la semplificazione dell'attività amministrativa in materia forestale.

Art. 3 Funzioni

1. Le funzioni concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, dagli enti e dalle agenzie facenti parte del sistema regione come definito dall'articolo 1 della legge regionale n. 31/1998 e s.m.i. e dagli enti locali in conformità alle previsioni della legge regionale n. 9/2006 e s.m.i.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

1. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 mediante l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, l'Agenzia, la Protezione civile regionale, nonché le altre strutture regionali competenti per materia.
2. Sono attribuite alla Regione le funzioni e i compiti in materia di boschi e foreste che richiedono l'unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
 - a) concorso alla elaborazione e attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;
 - b) attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione;
 - c) pianificazione e programmazione in campo forestale e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;
 - d) approvazione dei piani di tutela idrogeologica di cui al R.D.L. n. 3267/1923;
 - e) prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale;
 - f) determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 secondo quanto disposto all'articolo 20 della presente legge;
 - g) redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (regio-decreto 16 maggio 1926, n. 1126);
 - h) redazione e aggiornamento dell'inventario forestale regionale, del Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) e della Carta forestale regionale;
 - i) tutela della biodiversità forestale di interesse regionale;
 - j) ricerca applicata di interesse regionale in campo forestale e relativa divulgazione e assistenza tecnica;
 - k) sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive forestali e silvo-pastorali;
 - l) gestione del Sistema Informativo Forestale Regionale.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art. 4 Definizioni di bosco e delle aree assomilate

1. Ai fini della presente legge i termini "bosco", "foresta" e "selva" sono sinonimi.
2. Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale e/o arbustiva (spontanea o di origine artificiale), ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20%.
2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini amministrativi, delle singole proprietà o catastali, e le classificazioni urbanistiche e catastali. La continuità della vegetazione forestale non è altresì considerata interrotta da presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza inferiore a 20 metri, viabilità agro-silvo-pastorale, corsi d'acqua minori.
3. Si considerano altresì bosco:
 - a) i castagneti e le sugherete;
 - b) i rimboschimenti e gli imboschimenti in qualsiasi stadio di sviluppo;
 - c) le aree già boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure di danni per calamità naturali, accidentali o per incendio, presentano una copertura arborea o arbustiva temporaneamente anche inferiore al 20%.
4. Sono assimilabili a bosco:
 - a) i popolamenti ripari e rupestri e la vegetazione retrodunale;
 - b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - c) le colonizzazioni spontanee di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati, quando il processo in atto ha determinato l'insediamento di un soprassuolo arboreo o arbustivo, la cui



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

copertura intesa come proiezione al suolo delle chiome, superi il 20% dell'area o, nel caso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quando siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultima lavorazione documentata;

- d) qualsiasi radura all'interno di un bosco, purché la superficie sia inferiore a 2.000 metri quadrati o che, sviluppandosi secondo una direzione prevalente e di qualsiasi superficie, abbia una larghezza inferiore a 20 metri;
5. Non sono considerati bosco:
- a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai, le alberature stradali;
 - b) i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti per arboricoltura da legno o da frutto e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche, ivi comprese le formazioni arboree di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea.



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

TITOLO II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE

Capo I Strumenti per la pianificazione e la programmazione

Art. 5 La pianificazione forestale

1. Le Regione definisce le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo multifunzionale del settore forestale nel territorio regionale attraverso una pianificazione forestale basata sui principi della gestione forestale sostenibile.
2. La Regione svolge le attività di cui al comma 1 attraverso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e l'Agenzia.
3. La Regione tiene conto delle istanze territoriali coinvolgendo le autonomie locali nella pianificazione forestale con modalità definite dalla Giunta regionale.
4. La pianificazione forestale è articolata sui seguenti livelli:
 - a) regionale, mediante il Piano Forestale Ambientale Regionale (P FAR);
 - b) territoriale su scala di distretto (PFTD);
 - c) particolareggiato su scala aziendale, declinato tramite i Piani Forestali Particolareggiati (PFP).

Art. 6 Il Piano Forestale Ambientale Regionale (P FAR)

1. Il Piano Forestale Ambientale Regionale definisce gli obiettivi strategici della politica forestale e assume un ruolo di indirizzo e coordinamento dei successivi livelli della pianificazione.
2. Il Piano Forestale Ambientale Regionale disciplina i seguenti aspetti:
 - a) l'indicazione degli orientamenti gestionali per le specifiche azioni di intervento forestale;
 - b) il coordinamento dei livelli successivi della pianificazione all'interno di un quadro di analisi impostato sulla compartimentazione del territorio in Distretti forestali;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- c) i criteri per il riconoscimento e l'individuazione dei Distretti forestali quali ambiti territoriali ottimali di riferimento per la pianificazione di livello intermedio, espressione di unità fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistiche e storico culturali distinte e riconoscibili;
 - d) gli strumenti conoscitivi alla base dell'implementazione della pianificazione a livello intermedio e particolareggiato;
 - e) l'individuazione delle linee strategiche di intervento per il settore pubblico e privato, le priorità e i progetti di valenza regionale da attuarsi in programmazione diretta.
3. Il Piano Forestale Ambientale Regionale è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito. Il Piano ha una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano.
4. Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) è coordinato con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) di cui alla Legge n. 183 del 18 maggio 1989 e al D.L. 180/98 e ss. mm. ii., con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con i Piani di bacino di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), con il Piano Faunistico Venatorio Regionale, nonché con i principali strumenti di pianificazione regionale.
5. Il PFAR è sottoposto alla Procedura di Valutazione ambientale strategica ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 art 6.
6. Il Piano Forestale Ambientale Regionale vigente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/9 del 27.12.2007 ed adottato in via definitiva dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 della L.R. n.19/2006, con Deliberazione n.1 del 14.02.2008, resta in vigore a tutti gli effetti fino alla scadenza del decimo anno e comunque fino all'approvazione del nuovo PFAR.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art. 7 Il Piano Forestale Territoriale di Distretto (PFTD)

1. Il Piano Forestale Territoriale di Distretto contiene l'analisi di dettaglio del territorio locale ed individua, di concerto con le comunità locali, le destinazioni funzionali degli ambiti forestali valutandone le potenzialità e valorizzando l'integrazione fra le diverse funzioni assolte dal bosco.
2. Il Piano Forestale Territoriale di Distretto definisce le linee gestionali più efficaci in relazione alle diverse vocazioni dei sistemi boscati, individua gli interventi strutturali e infrastrutturali correlati ed evidenzia gli strumenti finanziari potenzialmente disponibili a supporto della sua implementazione.
3. Il Piano Forestale Territoriale di Distretto è elaborato in coerenza con lo scenario programmatico e pianificatorio del contesto cui si riferisce. Esso si configura come Piano di settore rispetto alla pianificazione sovraordinata in coordinamento con i Piani forestali particolareggiati, gli altri strumenti ordinari di gestione forestale, gli strumenti urbanistici comunali, rispetto ai quali assume un ruolo di indirizzo della gestione forestale nell'ambito del Distretto considerato.
4. I Piani Forestali Territoriali di Distretto sono redatti a cura dell'Agenzia con la collaborazione di tutti gli enti competenti e sotto il coordinamento dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
5. I Piani Forestali Territoriali di Distretto sono approvati con decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, previa verifica di coerenza con i contenuti del Piano Forestale Ambientale Regionale.
6. I Piani Forestali Territoriali di Distretto hanno una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva, restano in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano e sono sottoposti ad aggiornamento ogni qualvolta venga approvato un nuovo Piano Forestale Ambientale Regionale.

Art. 8 Il Piano Forestale Particolareggiato (PFP)

1. Il Piano Forestale Particolareggiato è lo strumento operativo per la gestione e programmazione degli interventi selviculturali delle proprietà forestali e delle opere e infrastrutture ad esse connesse e costituisce un elemento di premialità per l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati ai soprassuoli forestali.
2. La Regione promuove la redazione di Piani Forestali Particolareggiati per i boschi di proprietà pubblica, supportando in particolare la regolamentazione per la gestione delle terre ad uso civico e promuove la

pianificazione delle superfici forestali di proprietà privata, incentivando la gestione associata delle proprietà.

3. Per i boschi e le aree agro-silvo-pastorali gestite dall'Agenzia, i PFP sono redatti in accordo con la vigente pianificazione forestale di livello superiore.
4. Per promuovere una corretta gestione del bosco i Comuni, anche in forma associata, sono tenuti a redigere i piani particolareggiati delle superfici boschive, non gestite dall'Agenzia, ricomprese nel proprio territorio.
5. Nei piani di cui al comma 4 possono essere incluse anche le superfici boschive private, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.
6. I Piani Forestali Particolareggiati di cui al comma 4 contengono la regolamentazione degli eventuali usi civici esistenti.
7. La Regione è autorizzata a finanziare le risorse necessarie per la stesura dei piani particolareggiati di cui al comma 4, individuandole anche nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari.
8. I Piani Forestali Particolareggiati sono redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore, in accordo con gli indirizzi delineati dal Piano Forestale di Distretto qualora vigente o in conformità alle indicazioni tecnico-metodologiche disciplinate con specifico provvedimento della Giunta regionale da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Il Piano Forestale Particolareggiato può avere una validità massima decennale, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.

Art. 9 La pianificazione, gestione e attività nei siti della rete Natura 2000

1. La pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. è soggetta alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.
2. I piani forestali che interessano, in tutto o in parte, siti della rete Natura 2000, recepiscono le indicazioni previste dal piano di gestione del sito specifico e le misure di conservazione per lo stesso vigenti. I piani

forestali assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti e sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.p.r. 357/1997 e s.m.i..

3. L'Agenzia esprime un parere obbligatorio per l'approvazione dei piani di gestione della Rete Natura 2000 ricadenti nei compendi da essa amministrati.

Art. 10 Viabilità forestale

1. La Regione riconosce l'importanza della viabilità forestale per una adeguata gestione delle superfici boschive e per garantire l'accesso dei mezzi per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi.
2. L'Agenzia e i Comuni redigono, nell'ambito della pianificazione particolareggiata di cui all'articolo 8 della presente legge, il piano della viabilità forestale. Il piano della viabilità forestale deve contenere: il censimento della viabilità esistente, l'analisi delle zone servite, l'analisi delle esigenze di accessibilità e gli interventi necessari per il miglioramento della viabilità nel rispetto della sostenibilità ambientale e delle eventuali prescrizioni contenuti nei piani di gestione delle aree Natura 2000.
3. Il piano della viabilità forestale costituisce un elemento di premialità nell'erogazione di finanziamenti pubblici e dovrà prevedere procedure autorizzative semplificate per gli interventi in esso previsti.
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto i parametri dimensionali e piano-altimetrici della viabilità forestale principale, secondaria e delle piste forestali.
5. Gli interventi di manutenzione straordinaria, ripristino o adeguamento della viabilità esistente non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica se rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modifiche e integrazioni".

Art. 11 Programmazione forestale

1. La pianificazione forestale regionale è attuata mediante il Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF) di durata triennale con aggiornamento annuale.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

2. Il Documento Esecutivo di Programmazione Forestale, da redigersi in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS):
 - a) individua le attività e gli interventi prioritari per il periodo di validità sulla base delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie stanziate nel Bilancio annuale e pluriennale;
 - b) detta indirizzi per il controllo e la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.
3. Il Documento Esecutivo di Programmazione Forestale, predisposto dalla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente con la collaborazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dell'Agenzia, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio e con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 12 della presente legge.

Art. 12 Consulta Regionale per le Politiche Forestali

1. È istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente la Consulta Regionale per le Politiche Forestali.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di Presidente;
 - b) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
 - c) l'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio;
 - d) due esperti qualificati in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea ed esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, designati dalla Giunta Regionale;
 - e) due esperti qualificati in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea ed esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, designati dal Consiglio regionale;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- f) un esperto in materia forestale o agricola designato d'intesa tra le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) un esperto in materia forestale o agricola designato d'intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agroforestale maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore agroforestale, designato d'intesa tra le stesse.
3. La Consulta resta in carica cinque anni e comunque per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della legislatura regionale.
4. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive in materia di programmazione forestale ed in particolare:
- a) esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito alle politiche forestali;
 - b) esprime parere sul Piano Forestale Ambientale Regionale di cui all'articolo 6 della presente legge;
 - c) esprime parere sul Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF) di cui all'articolo 11 della presente legge.
5. I pareri della Consulta sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta decorsi i quali si intendono comunque espressi in senso favorevole.
6. I componenti del Comitato svolgono i compiti previsti dalla presente legge a titolo gratuito.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Capo II - Conoscenza, monitoraggio delle risorse forestali

Art. 13 Il Sistema informativo forestale

1. Il sistema informativo forestale regionale costituisce la base conoscitiva per la pianificazione e programmazione forestale regionale, fa parte integrante del Sistema Informativo Ambientale Regionale (SIRA) e viene aggiornato attraverso il modulo di gestione dei procedimenti amministrativi del SIRA.
2. Il sistema informativo forestale regionale, oltre a monitorare le attività connesse al settore forestale e rendere accessibili al pubblico le relative informazioni assolve ai seguenti compiti:
 - a) archiviazione delle cartografie tematiche di interesse forestale e silvo-pastorale e di quelle relative alle aree boscate percorse dal fuoco;
 - b) gestione delle relative basi di dati, comprese quelle della carta dei tipi forestali e dell'inventario forestale regionale;
 - c) analisi e archiviazione di informazioni statistiche forestali di origine non regionale;
 - d) divulgazione delle informazioni archiviate.
3. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, ed ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il SIRA mette a disposizione delle strutture regionali, delle autonomie locali e dei cittadini le informazioni ambientali detenute.

Art. 14 Cartografia e inventario forestale della Sardegna

1. Per conoscere, descrivere e pianificare le risorse forestali e silvo-pastorali la Regione realizza e aggiorna la Carta forestale regionale, e redige l'Inventario forestale regionale, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale.
2. L'Inventario forestale della Sardegna e le altre cartografie tematiche sono gestite nell'ambito del SIRA.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

TITOLO III - GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

Art. 15 Definizione di patrimonio forestale pubblico

1. Il patrimonio forestale e silvo-pastorale pubblico è costituito dalle proprietà sui beni forestali demaniali e patrimoniali acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti alla Regione, alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni e agli altri enti pubblici.

Art. 16 Patrimonio forestale della Regione

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Autonoma della Sardegna succede nella titolarità del patrimonio immobiliare del soppresso Ente Foreste della Sardegna, come ad esso pervenuto in base all'articolo 16 comma 5 della legge regionale n. 24 del 1999.
2. L'Agenzia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a trasmettere al Servizio centrale demanio e patrimonio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica copia del proprio conto patrimoniale immobiliare e l'elenco dei beni immobili di cui al precedente comma 1. Il suddetto elenco, convalidato con determinazione del direttore del Servizio centrale Demanio e Patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari.
3. Entro 90 giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al comma 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, individua tra i beni di cui al comma 1 ed i restanti beni di proprietà regionale e già gestiti dal soppresso Ente Foreste della Sardegna, quelli funzionali alle attività dell'Agenzia che fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione e definisce altresì il titolo giuridico sulla base del quale affidare alla stessa Agenzia i beni immobili funzionali alle proprie attività di istituto.
4. Nelle more del completamento del processo di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Agenzia succede all'Ente Foreste della Sardegna nei rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e gestisce, secondo i propri compiti istituzionali, le aree di cui al comma 1.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art. 17 Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea

1. L'Agenzia entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge redige l'elenco dei terreni in occupazione temporanea ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale che provvede, entro centottanta giorni dalla trasmissione dell'elenco, ad individuare i terreni da restituire ai legittimi proprietari previa dichiarazione di avvenuta esecuzione delle opere di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni e previo collaudo e redazione dei piani di coltura da parte del Corpo stesso ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 3267/23. La restituzione avviene a cura dell'Agenzia.
3. Il personale dell'Agenzia che presta la propria opera nei terreni riconsegnati è reimpiegato per le funzioni di cui all'articolo 37 della presente legge nell'ambito del territorio di competenza del Servizio territoriale, anche all'esterno delle aree direttamente gestite, sulla base di specifici progetti redatti dall'Agenzia in coerenza con quanto previsto dal Programma triennale di cui all'articolo 38.
4. I terreni privati riconsegnati possono essere acquisiti al patrimonio regionale.
5. I terreni pubblici riconsegnati possono essere gestiti dall'Agenzia attraverso le forme previste dalle leggi vigenti.

Art. 18 Affidamento di beni

1. I beni immobili, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili assegnati all'Agenzia, possono essere attribuiti in concessione a terzi secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla Giunta Regionale nel rispetto della normativa vigente. La Giunta Regionale, in particolare, disciplina la concessione in comodato per periodi limitati allo svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza ad enti, associazioni, fondazioni e comitati non aventi scopo di lucro che promuovano e tutelino interessi generali della comunità.
2. I beni immobili classificati come disponibili possono essere dati in locazione a terzi al valore di mercato o affidati ad enti pubblici in comodato gratuito per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

3. I beni immobili, le strutture e le aree attrezzate gestiti dall'Agenzia per finalità di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale possono essere utilizzati da soggetti qualificati operanti nei medesimi settori. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione, le caratteristiche strutturali e di agibilità di ciascuno di essi.

Art. 19 Trasformazione del bosco

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. Gli interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate e gli altri interventi che presuppongono una variazione della destinazione d'uso del suolo di terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico possono essere avviati, a seconda della loro natura ed entità, secondo le seguenti modalità procedurali:
 - a) comunicazione semplice;
 - b) comunicazione corredata da relazione tecnica;
 - c) autorizzazione regionale.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione le tipologie di intervento da assoggettare alle modalità di cui al comma 2 e i relativi procedimenti.
4. I procedimenti di cui al comma 3 sono di competenza dei Servizi territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
5. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale rilascia un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco che per quella del suolo.
6. La trasformazione del bosco può essere autorizzata unicamente previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità competente, alla quale il Corpo forestale e di vigilanza ambientale trasmette copia dell'istanza del richiedente con i relativi allegati.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

7. Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di un ente gestore di parco regionale, l'istanza di autorizzazione con i relativi allegati deve essere presentata all'ente gestore del Parco, che acquisisce dal CFVA l'autorizzazione idrogeologica e dall'autorità competente l'autorizzazione paesaggistica.
8. Nelle more dell'istituzione e della compiuta definizione dell'assetto organizzativo dell'ente gestore, la competenza al rilascio dell'autorizzazione resta in capo al CFVA.

Art. 20 Vincolo idrogeologico

1. All'articolo 60, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera "j) le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio-decreto n. 3267 del 1923."
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate attribuite al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che le esercita attraverso i propri ispettorati.
3. L'articolo 61 comma 2 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 è soppresso.
4. Le Province competenti per territorio concludono i procedimenti di propria competenza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21 Interventi compensativi

1. La trasformazione del bosco, qualora autorizzata, deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie.
2. L'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vale l'obbligo dell'intervento compensativo è di 2.000 metri quadrati, pari alla superficie definita per l'estensione del bosco di cui all'articolo 4 della presente legge.
3. Sono esclusi dall'obbligo di rimboschimento compensativo gli interventi di trasformazione finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi antincendio di cui all'articolo 149 comma 1, lett. c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

4. In luogo del rimboschimento compensativo il richiedente può versare una somma pari all'importo presunto dell'intervento compensativo calcolato sulla base dei costi standard in materia forestale che tenga conto del valore del terreno. La somma versata dal richiedente è utilizzata dai Comuni nel cui territorio ricade l'intervento di trasformazione del bosco per opere di miglioramento forestale e ambientale o per l'acquisizione di terreni da utilizzare per le stesse finalità.
5. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione:
 - a) le modalità, i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e i criteri per l'individuazione delle aree dove deve essere effettuato;
 - b) il versamento di adeguate cauzioni a garanzia del rimboschimento compensativo;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute in luogo del rimboschimento compensativo.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

TITOLO IV - PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 22 Prevenzione degli incendi boschivi

1. La Regione promuove e favorisce tutte le azioni di prevenzione tese a ridurre il numero, l'estensione e gli effetti degli incendi. A tal fine :
 - a) sostiene lo studio, la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione;
 - b) promuove la diffusione di comportamenti sostenibili e responsabili attraverso l'educazione ambientale, la diffusione di informazioni e il supporto alla formazione;
 - c) promuove, anche attraverso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la ricerca e la sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendi.

Art. 23 Piano regionale Antincendi (PRAI)

1. La Regione redige, ad opera della Direzione Regionale della Protezione civile, il Piano Regionale Antincendi (PRAI) in conformità a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi".
2. Il Piano Regionale Antincendi, che contiene le prescrizioni antincendi per l'intero anno solare e la carta del rischio di incendi, disciplina inoltre:
 - a) le azioni e gli obblighi per la prevenzione diretta (interventi tecnici idonei a preservare la vegetazione forestale e rurale dal pericolo di incendio) e indiretta (azioni di sensibilizzazione, divulgazione, informazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi e rurali);
 - b) il coordinamento delle l'attività antincendi di tutti i soggetti componenti il sistema regionale antincendi anche attraverso gli elaborati tecnici e cartografici della parte generale del Piano regionale, dei piani operativi ripartimentali e dei piani dei parchi e delle aree militari; .
 - c) i criteri di aggregazione su scala regionale e di standardizzazione del volontariato antincendi;

- d) i contenuti minimi di appositi Piani antincendi per le aree destinate a esercitazioni militari, che prevedono limitazioni permanenti all'accesso, da redigersi a cura delle Amministrazioni militari sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale; i suddetti Piani prevedono l'adozione di tutte le azioni necessarie a evitare l'insorgenza e la propagazione di incendi nelle e dalle aree amministrate e costituiscono un'apposita sezione del piano antincendi regionale e sono aggiornati con le stesse modalità.
- 3. Il PRAI ha validità di tre anni a partire dalla data di approvazione con deliberazione della Giunta Regionale ed è sottoposto a revisione annuale.
- 4. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige i piani operativi ripartimentali contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori di competenza degli Ispettorati ripartimentali del CFVA, di concerto con l'Agenzia e con tutti gli altri soggetti concorrenti all'attività di spegnimento.

Art. 24 Prescrizioni antincendi, divieti e sanzioni

1. Le prescrizioni regionali antincendi hanno i seguenti contenuti:

- a) modalità di controllo delle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesto di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo e rurale di cui all'articolo 3, comma 3, lett. f) della legge 21 novembre 2000 n. 353;
- b) i comportamenti da assumere in caso di attualità d'incendio;
- c) le norme relative agli abbruciamimenti e alle relative autorizzazioni;
- d) le norme relative alla gestione, riduzione, eliminazione del combustibile vegetale confinante con strade, impianti e insediamenti di qualunque tipo e alle altre modalità di interruzione della continuità del combustibile vegetale; le modalità di auto protezione degli insediamenti esposti a rischio di incendio di interfaccia e l'ampiezza di fasce prive di vegetazione per i nuovi insediamenti; le modalità di gestione del materiale combustibile, vegetale e non, delle aree periferiche o intercluse nel tessuto urbano;
- e) le norme sugli elettrodotti;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- f) le norme di protezione degli insediamenti turistico-residenziali, compresi gli agriturismo, ricadenti in aree extraurbane;
 - g) le modalità e termini per l'attenuazione delle violazioni di cui al successivo comma 4.
2. Il rilascio della concessione edilizia relativa a interventi insediativi da realizzare all'interno o comunque a distanza inferiore a 200 metri dalle aree considerate boschi, nonché nelle zone esposte ai rischi da incendi di interfaccia, è subordinato alla previsione della realizzazione delle misure di cui al comma 1, lett. f). Il rilascio della certificazione di agibilità di cui al DPR 380/2001 è condizionato all'avvenuta realizzazione delle misure medesime.
3. Si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, della legge 21 novembre 2000 n. 353, così come integrate dal presente comma:
- a) per la violazione dei precetti individuati dal comma 1, lett. a) ed e) si applicano la sanzione amministrativa e le altre disposizioni fissate dall'articolo 10 commi 6 e 7 della legge 21 novembre 2000 n. 353.
 - b) per le violazioni alle prescrizioni contenute nelle norme relative agli abbruciamenti di cui al precedente comma 1 lett. c), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 900,00.
 - c) per le violazioni agli obblighi di cui al comma 1 lett. d), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni ettometro o frazione di ettometro di tratta non conforme a quanto prescritto.
 - d) per le violazioni agli obblighi dettati dal comma 1 lett. f), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
 - e) per ogni altra violazione ai precetti recati dal presente titolo così come integrati dalle Prescrizioni regionali antincendi, per la quale non sia prevista specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

4. L'autorità che effettua il controllo, quando accerta l'esistenza di una delle violazioni previste dal comma 1, lett. d) che sono sanate prima che si verifichino eventi dannosi, prescrive al trasgressore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ottemperare ad essi. Se il trasgressore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità entro il termine fissato, le sanzioni sono ridotte a un quinto.
5. In caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lett. f) da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, oltre alle sanzioni di cui al comma 3, lett. d) è disposta dall'autorità competente la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi. L'irrogazione delle sanzioni amministrative compete al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Art. 25 Sistema regionale antincendi

1. Il Sistema operativo regionale antincendi è costituito dalla Protezione civile regionale, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale, dall'Agenzia e, in base ad appositi accordi, dai soggetti statali competenti, dalle associazioni di volontariato e dalle Compagnie barracellari.
2. Per migliorare l'attività di coordinamento delle attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi, gli ambiti territoriali di competenza dei Servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e gli ambiti territoriali di competenza dei Servizi territoriali dell'Agenzia coincidono.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

TITOLO V - PROMOZIONE DELL'ECONOMIA E DELLA RICERCA FORESTALE

Capo I - Associazionismo, filiere forestali e infrastrutture territoriali

Art. 26 Albo delle imprese forestali

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale", l'albo regionale delle imprese forestali.
2. Nell'albo di cui al comma 1 sono iscritte le imprese, le cooperative ed i consorzi che operano nel settore degli interventi forestali, comprese le ditte di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione in ambito forestale.
3. Gli interventi sul patrimonio pubblico nel settore forestale sono eseguiti in amministrazione diretta dall'Agenzia, ovvero attraverso affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1. Nei casi e nei limiti di cui all'articolo 17 commi 1 e 2 della Legge 97/94, detti lavori possono essere affidati ai soggetti ivi indicati.
4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la procedura, i requisiti giuridico - amministrativi e tecnici per l'iscrizione, il rinnovo, la sospensione e la decadenza degli operatori e individua le tipologie di interventi selvicolturali per la realizzazione dei quali è necessaria l'iscrizione all'albo.
5. La tenuta dell'albo è curata dal Servizio della Direzione generale dell'ambiente competente in materia di politiche forestali.

Art. 27 Forme associative di gestione

1. La Regione, in raccordo con l'Agenzia, favorisce la nascita di forme associative della gestione forestale con particolare riferimento alle filiere foresta – prodotti legnosi e non legnosi e promuove forme associative legate alle attività vivaistiche, alla gestione faunistica, all'educazione alla sostenibilità, all'apicoltura, alle attività turistico-rivcreative ed alla promozione territoriale.
2. La Regione riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

3. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti delle filiere forestali, al fine di svolgere, nei terreni conferiti, tutte le attività necessarie alla valorizzazione dei terreni e dei prodotti .
4. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.
5. I consorzi forestali hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti attraverso un piano forestale particolareggiato.
6. Quando, in ragione dell'estensione dei terreni conferiti, la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali.
7. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure per la costituzione dei consorzi, per l'adozione degli statuti e per il riconoscimento e i criteri e le modalità di finanziamento.

Art. 28 Promozione delle attività selviculturali

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge la Regione promuove gli interventi e le opere selviculturali attuati da soggetti pubblici e privati contenuti nel PFAR.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano in particolare:
 - a) la cura ed la gestione del patrimonio forestale, il suo ampliamento anche mediante rimboschimenti o imboschimenti, la ricostituzione di boschi degradati o danneggiati, le cure colturali, gli interventi di rinaturalizzazione e la difesa fitosanitaria;
 - b) l'impianto e il miglioramento di sugherete, castagneti, formazioni riparie, boschi periurbani e altre formazioni forestali particolari;
 - c) l'arboricoltura da legno;
 - d) la tutela degli alberi monumentali;
 - e) le sistemazioni idraulico-forestali e delle aste fluviali;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- f) la rinaturalizzazione di aree forestali.

Art. 29 Certificazione Forestale

1. La Regione Sardegna, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 11 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, promuove l'adesione dei proprietari e dei gestori di boschi pubblici e privati a schemi volontari di certificazione forestale per una gestione sostenibile e responsabile delle risorse e dei prodotti forestali.
2. La certificazione forestale, rilasciata da organismi accreditati sulla base di standard internazionali, comunitari e nazionali predefiniti, è promossa quale strumento di promozione e valorizzazione del comparto forestale regionale attraverso misure di sostegno e incentivazione rivolte ai gestori e ai proprietari di superfici forestali.
3. La Regione promuove inoltre certificazioni di prodotto e di processo diverse dalle certificazioni specifiche per il settore forestale, quali misure volte alla valorizzazione qualitativa dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, comprese le produzioni sughericole, o alla promozione dei territori agro-silvo-pastorali. A tale scopo si sperimentano anche modelli di certificazione su diversi livelli, aziendale, territoriale di gruppo, regionale, anche relativamente alla certificazione della gestione forestale e del prodotto di filiera.

Art. 30 Valorizzazione della filiera di produzioni legnose

1. Per migliorare la competitività del settore forestale, la Regione promuove interventi di soggetti pubblici e privati volti alla valorizzazione della filiera delle produzioni legnose, anche a fini energetici.
2. La valorizzazione delle filiere di cui al comma 1 è attuata nel rispetto di modelli di gestione forestale sostenibile e di aumento della funzionalità delle foreste, da conseguirsi anche attraverso attività di promozione dei consorzi di cui all'articolo 27 della presente legge, in coerenza con la Pianificazione forestale di Distretto e con la Pianificazione forestale particolareggiata.
3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell'ambito della tipologia di cui ai commi precedenti.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art. 31 Valorizzazione della filiera foresta-sughero

1. La Regione riconosce il valore strategico del comparto sughericolo nell'ambito della politica forestale regionale e individua nel sistema agroforestale della sughera un bene di alta valenza produttiva, culturale paesaggistica ed ambientale, oggetto di tutela e conservazione.
2. La sughericoltura è valorizzata attraverso indirizzi selviculturali mirati all'aumento della funzionalità dei sistemi attuali, come strategia per una produzione di maggiore qualità e supporto all'adozione di modelli di gestione forestale sostenibile funzionali alla certificazione dei sistemi di gestione e dei prodotti da essi derivati.
3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Programma Straordinario Pluriennale per lo sviluppo della Sughericoltura di cui all'articolo 1 L.R. n. 4 del 9 febbraio 1994 e definisce obiettivi, strategie di valorizzazione del settore a breve, medio e lungo termine.
4. La Regione individua annualmente le risorse destinate alla valorizzazione del comparto sughericolo e all'attuazione delle misure previste nel Piano Straordinario Pluriennale di cui al comma 2, riguardanti azioni dirette o di agevolazione del credito, nei limiti delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunitari.
5. La Regione promuove e coordina le attività di rilievo, verifica, aggiornamento e messa a sistema di tutte le informazioni derivanti dai diversi inventari e ricerche specifiche nel campo della sughericoltura, condotte da diversi enti pubblici e privati di cui agli artt.5 e 11 della L.R. n. 4 del 9 febbraio 1994 e realizza l'Inventario Regionale della risorsa sughericola e la Carta Sughericola Regionale per la quantificazione e qualificazione del patrimonio sughericolo nell'ambito delle azioni previste all'articolo 14 commi 1 e 2 della presente legge.
6. La valorizzazione della sughericoltura è attuata anche attraverso la certificazione forestale di cui all'articolo 29 della presente legge, che attesta la rispondenza di sistemi produttivi, prodotti e servizi connessi alla foresta, a predeterminati standard di gestione forestale sostenibile.
7. La Regione sostiene l'avvio di partnership pubblico – private, rivolte anche a mercati europei ed extra europei, nei distretti sughericoli regionali vocati per la sughericoltura e la valorizzazione della filiera corta bosco-sughero e favorisce la stabile collaborazione tra gestori delle foreste pubblici e privati, imprese e cooperative addette all'estrazione, industrie di trasformazione di prodotti derivati e commercianti operanti nel settore.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

8. La Regione promuove e sostiene la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'assistenza tecnica, attraverso i propri enti strumentali, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, sui temi della sughericoltura, inclusi gli aspetti fitosanitari connessi al deperimento delle sugherete, la compatibilità tra uso pastorale ed uso selviculturale delle superfici interessate da formazioni a sughera, le problematiche relative alla trasformazione ed al marketing, con approcci partecipativi e di animazione territoriale nei contesti più vocati, miranti allo sviluppo di sistemi gestionali multi-funzionali modello.
9. La Regione, in attuazione dell'articolo 2 della L.R. n. 4 del 9 febbraio 1994, sostiene la formazione continua a livello regionale degli operatori del settore e la creazione di un albo di operatori addetti alla decorticazione, denominati scorzini,, nell'ambito delle azioni previste all'art 30.
10. La Regione individua con apposita deliberazione della Giunta Regionale, la struttura pubblica di riferimento per la ricerca, assistenza tecnica, in materia di sughericoltura.

Art. 32 Valorizzazione delle filiere foresta-prodotti non legnosi e delle risorse silvo-pastorali

1. La Regione attua, coinvolgendo gli operatori locali, programmi di studio e sviluppo di attività collaterali nel settore delle produzioni tipiche del bosco, favorisce la realizzazione di sinergie nel settore agro-pastorale connesso con la gestione forestale e in quello delle produzioni tipiche locali come l'apicoltura e l'attività di utilizzo dei prodotti secondari del bosco quali frutti, foglie, piante o parte di esse.
2. La Regione promuove la filiera di cui al precedente comma attraverso le misure di promozione di cui all'articolo 28 della presente legge, in coerenza con gli indirizzi definiti dai Piani Forestali di Distretto e dei Piani Forestali Particolareggianti.
3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell'ambito della tipologia di cui ai commi precedenti.

Art. 33 Vivaistica forestale -

1. La Regione persegue la tutela dei sistemi forestali, della biodiversità e l'integrità genetica delle specie autoctone e indigene e degli habitat naturali in applicazione del D.Lgs 386/2003 attuativo della Direttiva 99/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

2. La Regione disciplina la produzione, la commercializzazione, la cessione e l'utilizzo, per fini forestali di "Materiale Forestale di Moltiplicazione certificato a norma del D.Lgs 386/2003.
3. La Regione è "Organismo Ufficiale" ed è unica" Regione di provenienza". Le specie di interesse forestale sono quelle contemplate nell'allegato del D.Lgs n.386/2003. La Regione può suddividere il territorio regionale in differenti regioni di provenienza e può inserire nuove specie forestali indigene e autoctone di interesse regionale.
4. La Giunta regionale definisce con apposito atto le competenze e le procedure per l'attuazione del D.Lgs 386/2003 e istituisce con il medesimo atto la Commissione tecnica regionale quale organismo regionale di indirizzo tecnico e monitoraggio. In fase di prima applicazione si fa riferimento a quanto disciplinato dalla D.G.R. n.38/11 del 2012.
5. E' istituito presso l'Assessorato competente per il rilascio della licenza per la produzione e per la vigilanza fitosanitaria il Registro dei produttori di materiale forestale di moltiplicazione.
6. E' istituito presso la Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale il Registro regionale dei materiali di base. Al Corpo forestale competono le funzioni relative alle procedure autorizzative finalizzate alla verifica dei materiali di base e le attività di controllo dei requisiti ai fini della loro immissione.
7. L'Agenzia è la struttura di riferimento per l'esecuzione del programma di individuazione delle Unità di ammissione o materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nelle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" presenti nelle Foreste Demaniali Regionali.
8. L'Agenzia Foreste è la struttura di riferimento per la gestione dei propri vivai forestali, per la produzione e commercializzazione di specie di interesse forestale indigene, autoctone e non, secondo quanto previsto dal D.Lgs 386/2003 .
9. L'Agenzia è la struttura di riferimento per la conservazione della biodiversità forestale di cui alla Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 così come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 30, con particolare riferimento allo studio, alla conservazione, al monitoraggio e alla produzione di endemismi regionali e alla conservazione del patrimonio di biodiversità delle specie frutticole autoctone locali e delle



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

specie vegetali endemiche e a rischio di estinzione nell'ambito dei vivai conservazionisti regionali, di competenza dell'Osservatorio regionale della biodiversità dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Per tali scopi l'Agenzia può collaborare con enti di ricerca e università nazionali e internazionali.

10. L'Agenzia svolge l'attività vivaistica anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, assicurando la gestione, regolamentazione e registrazione del materiale forestale di moltiplicazione. È autorizzata a produrre e commercializzare materiale di propagazione forestale, prodotto secondo quanto previsto dal D.lgs 386/



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art. 34 Promozione della ricerca forestale, trasferimento tecnologico ed assistenza tecnica

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in materia forestale attraverso gli enti pubblici di ricerca, avvalendosi in particolare dell'opera dei propri enti strumentali e agenzie, delle Università e degli enti e istituti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
2. La Regione promuove altresì la divulgazione e il trasferimento dei risultati delle sperimentazioni e delle ricerche, nonché l'assistenza tecnica nel settore forestale, anche attraverso i propri enti strumentali ed agenzie, sostenendo in particolare la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese forestali.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione Sardegna può avvalersi anche della Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituita ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 5 novembre 1985.
4. Il funzionamento e compiti della Scuola di cui al comma 3 sono organizzati con deliberazione della Giunta Regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 bis della Legge Regionale n. 26 del 5 novembre 1985.
5. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono inserite nel Documento Esecutivo di Programmazione Forestale di cui all'articolo 11 della presente legge.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

TITOLO VI - AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FoReSTAS)

Art. 35 Istituzione dell'Agenzia FoReSTAS

1. Per conseguire il miglioramento, l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti, è istituita l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS). La Regione ne definisce le modalità di raccordo con l'azione regionale, assicurando la coerenza ed integrazione dell'attività con la programmazione della Regione.
2. L'Agenzia ha per missione l'attuazione dei programmi in campo forestale - ambientale ed opera in conformità con le direttive della Giunta regionale. L'Agenzia, nell'ambito degli indirizzi definiti nel Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF) di cui all'articolo 11 della presente legge, supporta la Regione sui temi della gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica.
3. L'Agenzia, quale struttura tecnico-operativa della Regione, è un ente di gestione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo, di ricerca e sperimentazione, nel settore forestale e ambientale.
4. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha potere regolamentare e gode di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile e finanziaria.
5. Lo statuto dell'Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è approvato dalla Giunta Regionale.
6. L'Ente Foreste della Sardegna, di cui alla Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, è soppresso e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente Foreste secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art. 36 Ambiti di intervento

1. L'Agenzia attua i propri compiti istituzionali sul territorio regionale operando, con tutti gli altri soggetti regionali competenti, nei sotto indicati ambiti di intervento:
 - a) gestione forestale;
 - b) gestione di ambiti forestali insistenti su ecosistemi costieri terrestri;
 - c) gestione della rete ecologica regionale negli ambiti forestali, in accordo con gli enti di gestione e i comuni interessati, individuando le più opportune forme associative consentite dalla legge;
 - d) manutenzione del tessuto rurale;
 - e) protezione civile e salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi;
 - f) ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art. 37 Funzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione regionale, tutela, gestisce e valorizza il patrimonio forestale attraverso le seguenti funzioni:
 - a. cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio, e in particolare:
 - svolgimento di tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione del patrimonio con azioni volte alla tutela della biodiversità ed alla promozione dei vivai conservazionistici, nonché al contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso una gestione forestale pianificata orientata alla preservazione e conservazione della qualità dei sistemi ecologici in tutte le loro componenti fisiche e biologiche;
 - attuazione di piani, programmi e progetti, in collaborazione con altri soggetti, finalizzati al ripristino funzionale e strutturale dei sistemi forestali in contesti litoranei e dunali;
 - diffusione faunistica e gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica;
 - attuazione di interventi forestali e fitosanitari;
 - espressione di pareri obbligatori sugli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati, nei casi previsti dal regolamento generale di organizzazione.
 - b. difesa dei sistemi forestali e silvo - pastorali dai rischi ambientali e in particolare:
 - esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori a rischio, opere di difesa del suolo, sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento in ambiti territoriali soggetti ad intensa erosione, rischio di desertificazione e dissesto ovvero sottoposti a regime vincolistico ai sensi del RDL 3267/23;
 - attuazione in tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, con particolare riferimento alle campagne antincendio, alle attività di presidio idraulico ed idrogeologico di livello regionale e alla lotta contro i parassiti delle piante forestali.
 - c. valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale, e in particolare:



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- esecuzione di opere finalizzate alla crescita economica e al benessere sociale del territorio agroforestale attraverso la realizzazione di interventi selviculturali e di arboricoltura da legno, la valorizzazione economica delle foreste e la promozione dell'impresa forestale promossa in un'ottica di gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alle filiere foresta-legno e foresta-prodotti non legnosi e filiera foresta-sughero ivi compresa la regolamentazione dell'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali gestite (raccolta di prodotti legnosi e non legnosi, fide e concessioni);
- svolgimento di attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati assicurando la gestione, regolamentazione e registrazione del materiale di propagazione forestale;
- svolgimento di attività strumentali finalizzate alla valorizzazione e promozione del patrimonio con azioni volte alla tutela del paesaggio, della cultura e tradizioni locali quali i sistemi agrosilvopastorali tradizionali, parchi anche attraverso interventi di conservazione e valorizzazione delle infrastrutture rurali ;
- realizzazione di aree e parchi attrezzati e di opere finalizzate alla promozione di attività di turismo rurale e ricreative, quali infrastrutture per la mobilità lenta e le attività sportive e turistico-ricreative eco compatibili nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Agenzia;
- promozione della certificazione della gestione forestale partendo dal livello aziendale per estendersi alla dimensione territoriale e favorendo le partnership pubblico-private;
- azione di impulso della crescita e dell'associazione delle imprese forestali e dello sviluppo di consorzi, cooperative e forme utili ad accrescere la sussidiarietà pubblico-privato nel settore forestale per l'attuazione delle politiche e dei piani a livello territoriale;
- promozione delle produzioni artigianali tipiche di qualità e delle attività forestali e silvo-pastorali condotte secondo i criteri di sostenibilità;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- d. promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, ed in particolare:

- collaborazione a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale e alle attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, di innovazione e trasferimento tecnologico nei settori di competenza;
- promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché delle proprie attività istituzionali, anche attraverso attività di educazione ambientale, in raccordo con gli altri soggetti istituzionalmente competenti;
- implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali di propria pertinenza, in raccordo con l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di favorire la competitività nel settore forestale;
- consulenza ed assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materie forestali ed ambientali.

Art. 38 Programma delle attività

1. L'Agenzia predisponde e attua i programmi inerenti alle attività di propria competenza negli ambiti di cui all'articolo 36, nel rispetto delle indicazioni del Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) e delle direttive impartite dalla Giunta regionale e dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
2. I programmi di cui al comma 1 hanno durata triennale, sono soggetti a revisione annuale e redatti nel rispetto delle disposizioni contenute negli altri strumenti di programmazione finanziaria della Regione.
3. I programmi di cui al presente articolo definiscono il quadro previsionale delle attività di cui al precedente comma, le risorse necessarie, i tempi di attuazione e i risultati da conseguirsi, anche attraverso l'utilizzo di costi e benefici standard approvati dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, indicando nel dettaglio le modalità attuative nell'anno di riferimento.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

4. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti; a tal fine l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, per il tramite dell'Agenzia, indice apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei.

Art. 39 Sistema contabile

1. L'Agenzia adotta il sistema contabile della Regione.
2. Al fine di evidenziare le modalità con le quali l'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi generali, le missioni e programmi del bilancio regionale sono declinati in azioni. Le azioni costituiscono le unità di voto del bilancio dell'Agenzia
3. Costituisce parte integrante del bilancio il piano degli indicatori, rappresentativo dei servizi resi e dei benefici che l'Agenzia persegue attraverso le azioni. Il piano degli indicatori deve dimostrare la coerenza degli obiettivi delle azioni con quelli del Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) e del Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF).

Art. 40 Indirizzo e controllo

1. L'Agenzia è sottoposta all'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali) e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Agenzia è tenuta all'osservanza delle direttive impartite dalla Giunta regionale e dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo l'Agenzia, contestualmente all'invio della proposta del bilancio di previsione, trasmette annualmente i programmi triennali di cui al precedente articolo 38 ed il Piano degli indicatori.
4. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995 il n. 4 "Ente foreste della Sardegna" è sostituito con il seguente "Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS)".



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

5. L'Agenzia è sottoposta al controllo interno di gestione previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 41 Organì dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) l'Amministratore Unico
- b) il Collegio dei revisori dei conti
- c) il Comitato Territoriale.

Art. 42 Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza, a seguito di apposita procedura selettiva pubblica. L'Amministratore Unico dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta e comunque decade al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale.
2. L'Amministratore Unico è il rappresentante legale dell'Agenzia e svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi e alle priorità strategiche fissate dalla Giunta regionale e dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente;
 - b) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) adotta su proposta del Direttore generale lo Statuto ed i regolamenti dell'Agenzia;
 - d) propone la nomina e la revoca del Direttore generale dell'Agenzia
 - e) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
 - f) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al Direttore Generale e verifica il loro utilizzo;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- g) in caso di inerzia del Direttore Generale nel compimento degli atti di sua competenza ovvero in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei Dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al Direttore generale stesso un termine perentorio entro il quale provvedere. Trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo;
 - h) su proposta del Direttore Generale promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
 - i) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
 - j) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario;
 - k) adotta gli atti di costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;
 - l) adotta gli atti di acquisizione e restituzione dei terreni e degli altri beni immobili;
 - m) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli organi dello Stato, con le amministrazioni locali, con gli enti e organismi esterni, nel quadro della programmazione generale deliberata dalla Giunta Regionale;
 - n) cura le relazioni sindacali.
3. All'Amministratore unico è corrisposta dall'Azienda un'indennità di funzione pari alla retribuzione attribuita ai Direttori generali del sistema Regione a cui va sommata una premialità determinata secondo parametri ed obiettivi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ed inseriti nel contratto.

Art. 43 Revoca dell'Amministratore Unico

1. Nei casi in cui la gestione evidensi una situazione di grave disavanzo, di grave violazione di legge, di mancato raggiungimento degli obiettivi, di difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente o inosservanza delle direttive, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta



regionale, previa contestazione dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, provvede alla revoca dell'Amministratore Unico.

2. All'atto della revoca la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico, che provvede alla gestione ordinaria dell'Agenzia e all'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
3. Le funzioni di commissario sono attribuite con decreto del Presidente della Regione, adottato in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
4. Il commissario straordinario esercita le funzioni per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure previste per la nomina di un nuovo Amministratore Unico e per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta per quarantacinque giorni, trascorso il quale decade.

Art. 44 Comitato Territoriale

1. Il Comitato Territoriale è costituito dall'Assessore per la Difesa dell'Ambiente, che lo presiede, e da tre rappresentanti indicati dal Consiglio delle Autonomie Locali, scelti tra i sindaci in carica nei comuni in cui siano presenti terreni amministrati dall'Agenzia. Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, l'Amministratore Unico dell'Agenzia.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica cinque anni e comunque per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della legislatura regionale.
3. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive ed in particolare:
 - a) raccorda l'attività di gestione dell'Agenzia al sistema delle autonomie locali verificando l'andamento generale delle attività ed esprimendo le proprie valutazioni e proposte;
 - b) esprime parere sullo Statuto e sul programma triennale ed annuale delle attività.
4. I pareri del Comitato sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si intendono comunque espressi in senso favorevole.



5. I componenti del Comitato svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo Statuto a titolo gratuito.

Art. 45 Il collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel Registro dei revisori legali e possono essere riconfermati una sola volta.
2. I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore cui compete il controllo, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne indica anche il presidente. Nei confronti dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).
3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione sono definiti gli ulteriori compiti del collegio dei revisori.
4. Il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'Agenzia e sulle relative variazioni anche in termini di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
5. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del collegio dei revisori dei conti, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, ne dispone con decreto motivato la revoca.
6. Ai componenti del collegio dei revisori è attribuita un'indennità di carica annua onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale n. 20/95 quale compenso lordo comprensivo di IVA, cassa previdenziale e oneri vari.

Art. 46 Struttura organizzativa dell'Agenzia

1. L'Agenzia è organizzata in una Direzione generale articolata in Servizi centrali e in Servizi territoriali.

2. I servizi sono strutture organizzative costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo.
3. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri:
 - a) organicità della struttura per attività omogenee e complementari;
 - b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
 - c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle attività svolte e delle risorse umane e materiali assegnate.
4. Ai servizi sono preposti dirigenti.
5. I servizi territoriali sono articolati in conformità e coerenza con i Servizi Ripartimentali del Corpo Forestale e possono essere articolati in ulteriori strutture locali da individuarsi con il Regolamento generale di organizzazione nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 3.

Art. 47 Il Direttore Generale

1. Il direttore generale è nominato secondo le procedure previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 31/1998 ed è scelto con procedura ad evidenza pubblica tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia, acquisita nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.
2. La durata dell'incarico, le responsabilità e il trattamento economico e normativo sono disciplinati secondo quanti previsto dalla legge regionale n. 31/1998 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

4. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Agenzia e in particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a) nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità strategiche fissate dalla Giunta regionale e dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sentito l'Amministratore unico, determina i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi
 - b) dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati e di assicurare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive
 - c) collabora con l'Amministratore unico esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attività
 - d) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali dell'Agenzia e provvede, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti all'organizzazione delle strutture e al controllo e alla verifica dell'attività dei dirigenti;
 - e) predisponde la proposta di regolamento di organizzazione dell'Agenzia e la trasmette all'Amministratore Unico, entro novanta giorni dalla nomina, per la relativa adozione;
 - f) predisponde la proposta di programma annuale di attività e la trasmette all'Amministratore Unico, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;
 - g) predisponde la proposta di bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale;
 - h) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;
 - i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- j) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito ai dirigenti preposti alle strutture organizzative interne.

Art. 48 Personale dell'Agenzia

1. È assegnato all'Agenzia il personale dipendente dell'Ente Foreste della Sardegna, ivi compreso il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato semestrale.

Art. 49 Regime contrattuale del personale dell'Agenzia

1. Il personale dell'Agenzia appartenente alle categorie dei dirigenti afferisce al comparto di contrattazione di cui all'articolo 58 comma 4 della legge regionale n.31/1998.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 si assume a base dell'inquadramento economico la retribuzione annua in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; l'eventuale maggior importo è mantenuto come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.
3. Il personale appartenente alla categoria dei quadri, impiegati e operai costituisce un comparto di contrattazione unico e distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali. Nella definizione degli indirizzi per la contrattazione, di cui al successivo comma 4, la Giunta Regionale definisce i criteri per l'inquadramento iniziale del personale nel nuovo sistema di classificazione.
4. Il contratto collettivo del personale di cui al comma 3 è negoziato dal medesimo comitato di cui all'articolo 59 della L.R. n. 31/1998. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore competente in materia di ambiente. Trova applicazione l'articolo 62 della L.R. n. 31/1998.

Art. 50 Assunzioni

1. Le assunzioni agli impieghi nell'Agenzia avvengono:

- a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 37 della LR 20/2005, e successive modifiche e integrazioni;
- b) per i disabili, secondo le procedure previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante concorso pubblico, sulla base dei regolamenti interni, con riserva al personale interno del 50% dei posti messi a concorso;
- d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore l'agenzia avvia preliminarmente a selezione il personale già in servizio in qualifica inferiore da almeno tre anni raggiunti anche cumulando periodi di servizio semestrali, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire, secondo modalità disciplinate con regolamento interno.

Art. 51 Svolgimento di attività con specifica qualificazione o specializzazione

1. Per esigenze specifiche legate ai lavori forestali come programmati negli atti di pianificazione triennale, all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di protezione civile gli operai dell'Agenzia possono essere utilizzati nello svolgimento di attività per le quali è richiesta una specifica qualificazione o specializzazione, in base a criteri definiti con regolamento interno.

Art. 52 Risorse per la contrattazione

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell'Agenzia è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Agenzia posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato del bilancio.



3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a trasferire, con proprio decreto, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore del pertinente capitolo di bilancio dell'Agenzia.

Art. 53 Patrimonio dell'Agenzia

1. L'Agenzia succede nella titolarità dei beni strumentali e mobili dell'Ente Foreste della Sardegna.
2. L'Agenzia provvede ai propri compiti istituzionali impiegando il proprio patrimonio.
3. Costituiscono il patrimonio dell'Agenzia:
 - a) il fondo di dotazione;
 - b) i cespiti derivanti dalle attività economiche dell'Agenzia;
 - c) i contributi annuali della Regione sarda;
 - d) i finanziamenti e contributi derivanti da norme statali o comunitarie;
 - e) i beni affidati a qualsiasi titolo dalla Regione Autonoma della Sardegna;
 - f) i contributi concessi da enti o da privati interessati alle categorie di opere;
 - g) gli altri beni comunque acquisiti.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali maggiori oneri trovano copertura a carico del contributo annuo a favore dell'Agenzia per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, di cui all'UPB S04.08.007.
2. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse previste dalla Legge Finanziaria per i rinnovi contrattuali a legislazione vigente.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art. 55 Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
 - a) artt. 1; 2; 3; 4; 4bis; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15bis; 16; 17 della legge regionale 9 giugno 1999 n. 24.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni riferimento contenuto nelle leggi vigenti all'Ente Foreste della Sardegna deve intendersi riferito all'Agenzia FoReSTAS.

Art. 56 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.